

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/590 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2023

recante rettifica della versione in lingua lettone del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 87, paragrafo 3, l'articolo 94, paragrafo 3, l'articolo 97, paragrafo 2, l'articolo 101, paragrafo 3, l'articolo 106, paragrafo 1, l'articolo 118, paragrafi 1 e 2, l'articolo 119, paragrafo 1, l'articolo 122, paragrafo 2, l'articolo 271, paragrafo 2, e l'articolo 279, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua lettone del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione <sup>(2)</sup> contiene errori nel titolo e nel considerando 1, per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi, nel considerando 2, per quanto riguarda il riconoscimento degli incubatoi, nel considerando 11 per quanto riguarda gli incubatoi di volatili in cattività e gli incubatoi di pollame. Il regolamento contiene inoltre diversi errori che incidono sull'ambito di applicazione delle seguenti disposizioni: l'articolo 1, paragrafo 3, per quanto riguarda gli incubatoi di volatili in cattività; l'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), per quanto riguarda le uova da cova degli incubatoi; l'articolo 1, paragrafo 6, lettera b), per quanto riguarda gli obblighi di informazione per l'autorità competente relativamente ai registri degli incubatoi; l'articolo 1, paragrafo 9, per quanto riguarda gli operatori di incubatoi registrati o riconosciuti; la parte II, titolo I, titolo del capo 2, per quanto riguarda gli incubatoi; l'articolo 7, titolo e frase introduttiva, per quanto riguarda le prescrizioni per il riconoscimento degli incubatoi da cui le uova da cova di pollame o i pulcini di un giorno devono essere spostati in un altro Stato membro; l'articolo 18, titolo e frase introduttiva, per quanto riguarda i registri degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi; la parte II, titolo III, titolo del capo 2, per quanto riguarda gli incubatoi; l'articolo 33, titolo, frase introduttiva e lettera a), per quanto riguarda gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori degli incubatoi; l'allegato I, parte 3, titolo, per quanto riguarda le prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli incubatoi; l'allegato I, parte 3, paragrafo 1, frase introduttiva e lettere a) e b), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle misure di biosicurezza per gli incubatoi; l'allegato I, parte 3, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera b), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla sorveglianza degli incubatoi; l'allegato I, parte 3, paragrafo 3, frase introduttiva e lettere a), c) ed f), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli incubatoi; l'allegato I, parte 3, paragrafo 5, frase introduttiva e lettera a), punto i), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla supervisione degli incubatoi da parte dell'autorità competente; l'allegato I, parte 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle misure di biosicurezza degli stabilimenti che detengono pollame; l'allegato I, parte 4, paragrafo 2, lettera b), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla sorveglianza degli stabilimenti che detengono pollame; l'allegato I, parte 4, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e lettera e), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti che detengono pollame; l'allegato II, titolo, per quanto riguarda il programma di controllo microbiologico negli incubatoi e i programmi di sorveglianza delle malattie negli stabilimenti che detengono pollame e negli incubatoi; l'allegato II, parte 1, titolo, per quanto riguarda il programma di controllo microbiologico negli incubatoi; l'allegato II, parte 2, titolo, per quanto riguarda i programmi di sorveglianza delle malattie negli incubatoi e negli stabilimenti che detengono pollame; l'allegato II, parte 2, paragrafo 2.4, lettera b), frase introduttiva e punto iv), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla matrice di campionamento; l'allegato II, parte 2, paragrafo 2.5, lettera b), prima frase e punti i) e ii), per quanto riguarda le prescrizioni relative alla base e alla frequenza di campionamento.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua lettone del regolamento delegato (UE) 2019/2035. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

<sup>(1)</sup> GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GUL 314 del 5.12.2019, pag. 115).

